



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

1

Via Vittorio Emanuele II n. 27 Tel. 086385139 Fax 086385259 E-mail: comunedibisegna@libero.it C.F. 00213000664

Prot. n. 1054 del 05/07/2016

Ordinanza n. 3

Oggetto: obbligo pulizia per i proprietari di orti, giardini e fondi privati, a qualsiasi uso destinati all'interno del centro urbano.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che protendono anche oltre il ciglio stradale;
- Che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e degrado;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- Facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- Può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che ad insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- Può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- Costituisce spesso ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti compreso i rifiuti ingombranti pericolosi e non pericolosi;
- Può facilitare la propaganda di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

CONSIDERATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

RITENUTO utile al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicati su suolo privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

VISTO il vigente Regolamento di polizia Urbana;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTI gli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 16 della Legge 689/81;

ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica e privata

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;

ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali ecc. dismesse;

1

ai responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
 ai proprietari di aree in genere in edificate recanti depositi temporanei/permanenti all'aperto;
 ai proprietari di aree verdi in genere;

- 1) Di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
- 2) Di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protrendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfacio e dei residui vegetali, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

- **Che** chiunque violi la presente Ordinanza sia soggetto alle sanzioni amministrative come di seguito indicate:
 - a) mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito: sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
 - b) Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti: sanzione da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006.
 - c) Mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti: sanzione da € 25,00 a € 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006.
 - d) Nel caso di incendio provocato dall' esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio: sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e contestuale denuncia a carico dei soggetti responsabili all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- **Che** tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale del Comune di Bisegna e nelle bacheche presenti sul territorio.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, a cui la presente Ordinanza sarà trasmessa, sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni di cui al presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive mm.e ii. , si rende noto che il responsabile del procedimento è: il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Ten. Giancarlo Sociali.



IL SINDACO
 Antonio MERCURI